



## COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

[protocolloalia@pec.it](mailto:protocolloalia@pec.it)

SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 557 del 31-08-2022

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2022 AL SIG.DITTA SALVATORE EMANUELE MARCO, TITOLARE DELL'IMPRESA "CI VEDIAMO AL PUB" CON SEDE IN VIA GARIBALDI, 86.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO CHE:

- Con nota prot. n. 7851 del 06 giugno 2022 l'impresa Ditta Salvatore Marco Emanuele, titolare del locale "Ci vediamo al Pub", sito in via Garibaldi, 86 in Alia, ha richiesto l'occupazione di suolo pubblico nello spazio adiacente la propria attività;
- Con nota prot. n. 9949 del 14 giugno 2022 è stata inoltrata da parte del SUAP all'impresa la comunicazione contenente le modalità di presentazione dell'istanza;
- con nota prot.9200 de 29.06.2022 l'impresa Ditta Salvatore Marco Emanuele ha fatto pervenire nei modi e nelle forme di legge istanza in regime autorizzatorio semplificato, con applicazione del Canone Unico Patrimoniale ex. Art. 9 ter c.2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176/2022, art. 30,c.1, lett a) D.L. n. 41/2021; art. 3-quinques del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") convertito, con modifiche, in legge 25 febbraio 2022, n. 15,;
- che il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento del canone Unico Patrimoniale;
- che a tal fine in data in data 28 luglio 2022, con nota prot. interno indirizzata al responsabile del settore 2 e all'Ufficio Attività Produttive, il Comando di Polizia Municipale, a seguito di verifica degli spazi di suolo occupati dalle attività commerciali, ha comunicato l'entità dei mq di ogni singola attività verificata, al fine di consentire all'Ufficio Canone Patrimoniale l'importo da corrispondere al Comune di Alia;
- in data 4 agosto 2022 , con prot. interno n. 10955 l'Ufficio Tributi ha comunicato al SUAP e al Comando di Polizia Municipale gli importi dovuti per ogni singola attività verificata per l'anno 2022;

**ACQUISITA** agli atti di ufficio la ricevuta di pagamento datata 19 agosto 2022, per l'anno 2022, di €. 277,33 per mq. 19 di suolo pubblico da occupare, che corrisponde all'importo comunicato dall'Ufficio Canone Patrimoniale;

**PRESO ATTO** che l'istanza viene presentata in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

**EVIDENZIATO** che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

**RILEVATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

**VISTA** la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di "conferimento incarico di posizione organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2 , 3 e 4";

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con

deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;

**VISTO** per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

**VISTO** lo Statuto comunale vigente;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## PROPONE DI DETERMINARE

**1 -di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2-di autorizzare**, di conseguenza, il sig. Ditta Salvatore Marco Emanuele, nato a Palermo il 27.11.1992, titolare dell'attività commerciale "Ci Vediamo al Pub", sita in via Garibaldi, 88, "Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto" ad occupare mq. 19 di suolo pubblico nell'area antistante il proprio esercizio commerciale;

**3-rispettare**, tutti gli impegni assunti e le dichiarazioni contenute nell'istanza prot. n. 9200 del 29.06.2022 che qui si intendono riportati e trascritti;

**4-di dare atto che** ai sensi dell'art. 10 del regolamento del canone Unico patrimoniale è **fatto obbligo** al concessionario:

- di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

- Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

- E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese

- l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

- Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

- Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

- Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato

l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

-Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del DPR 495/1992.

**Si avverte, altresì:**

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento del canone Unico patrimoniale che:

- L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

- Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

- Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

- Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento

amministrativo.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del canone Unico Patrimoniale:

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Ai sensi dell'art. 13 del Canone Unico Patrimoniale:

- La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

- vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;

- il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 15 giorni dalla data del rilascio;

-l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 15 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

- In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Canone Unico Patrimoniale:

- Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

- Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

- Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

**5-di dare atto** che la presente istanza è stata prodotta in regime autorizzatorio semplificato, con applicazione del Canone Unico Patrimoniale ex. Art. 9 ter c.2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176/2022, art. 30, c.1, lett a) D.L. n. 41/2021; art. 3-quinques del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Salvatore Ventimiglia, istruttore amministrativo cat. C 1;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;

-che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 30 agosto 2022

Il responsabile del procedimento Salvatore Ventimiglia
---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la proposta di determinazione di cui sopra;

**DATO ATTO** della sua regolarità tecnica;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione:

### DETERMINA

- **di approvare** e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SUAP" Rag. Santa SIRAGUSA
--